

NORMATIVA FORESTALE

INDICE

NORMATIVA FORESTALE	3
Art. 1 - (Definizioni)	3
Art. 2 - (Tutela degli habitat naturali)	4
Art. 3 - (Interventi selvicolturali)	4
Art. 4 - (Procedure per l'attuazione degli interventi selvicolturali nelle proprietà della Regione Piemonte "La Benedicta-Monte Leco")	5
Art. 5 - (Procedure per l'attuazione degli interventi selvicolturali nelle altre proprietà)	5
Art. 6 - (Estensione delle tagliate e superfici d'intervento).....	6
Art. 7 - (Indici di prelievo negli interventi selvicolturali)	6
Art. 8 - (Epoche d'intervento).....	6
Art. 9 - (Turni e matricinatura dei cedui)	7
Art. 10 - (Avviamento a fustaia dei cedui).....	8
Art. 11 - (Turni e gestione delle fustaie di latifoglie - tagli di maturità)	9
Art. 12 - (Gestione dei popolamenti artificiali).....	9
Art. 13 - (Taglio fitosanitario).....	9
Art. 14 - (Gestione dei castagneti da frutto).....	9
Art. 15 - (Interventi selvicolturali non ammessi)	10
Art. 16 - (Alberi deperenti, morti, di scarso valore commerciale)	10
Art. 17 - (Tutela dei grandi alberi - alberi habitat e monumentali).....	10
Art. 18 - (Esbosco dei prodotti forestali).....	11
Art. 19 - (Trattamento delle ramaglie e dei residui degli interventi selvicolturali)	11
Art. 20 - (Trattamento degli arbusti, dell'edera e della vegetazione avventizia).....	12
Art. 21 - (Trattamento del novellame)	12
Art. 22 - (Specie da proteggere).....	13
Art. 23 - (Gestione delle formazioni forestali lineari, alberi isolati e del verde privato)	13
Art. 24 - (Impianto di specie legnose, origini del materiale vivaistico)	13
Art. 25 - (Esercizio del pascolo in bosco o in arboreti da legno)	14
Art. 26 - (Accensione di fuochi e abbruciamenti)	14
Art. 27 - (Specie idonee alla raccolta di materiale forestale di propagazione).....	14
Art. 28 - (Modalità di raccolta)	15
Art. 29 - (Quantità e numero di soggetti per la raccolta).....	15
Art. 30 - (Limitazioni alla raccolta per le specie autoctone)	15
Art. 31 - (Limitazioni alla raccolta per le specie non autoctone)	15
Art. 32 - (Età ed epoca per la raccolta)	15
Art. 33 - (Interventi selvicolturali per migliorare la produzione di materiale forestale di propagazione).....	16
Art.34 - (Periodo di validità).....	16
Art. 35 - (Procedure per la raccolta).....	16
Art. 36 - (Registro degli interventi e degli eventi)	17
Art. 37 - (Cogenza)	17
Art. 38 - (Sanzioni)	17
Art. 39 - (Valutazione di incidenza di piani e programmi)	17

NORMATIVA FORESTALE

Art. 1 - (Definizioni)

1. Sono definiti:

- a) **Area protetta (denominata nel testo Ente Gestore)**
L'insieme del territorio del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo, il Sito d'Interesse Comunitario (SIC) IT1180026 "Capanne di Marcarolo" e la Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT1180026 "Capanne di Marcarolo".
I limiti del SIC coincidono con quelli della ZPS.
- b) **Superficie forestale**
In tutta l'Area protetta assumono destinazione forestale le zone individuate in cartografia come boschi, fasce boscate lineari, boschi-parco, ovvero in evoluzione a bosco. Devono inoltre essere considerate come boschi le eventuali ulteriori zone non cartografate rispondenti alla definizione contenuta nell'art. 2 del D.Lgs. 227/01¹.
- c) **Categorie forestali**
Unità fisionomica caratterizzata dalla prevalenza o dominanza di una o più specie arboree e definita dalla presenza di non meno del 50% di copertura della specie costruttrice.
- d) **Tipo forestale**
Unità fondamentale della Tipologia forestale, omogenea sotto gli aspetti floristici, stazionali, delle tendenze dinamiche ed eventualmente selvicolturale-gestionale.
- e) **Interventi selvicolturali**

Interventi
Diradamento: intervento intercalare volto a ridurre la densità in perticaie o giovani fustaie, anche originatesi in tutto o in parte da polloni per conversione spontanea o guidata, di tipo libero con variabile intensità e grado di selettività.
Cure colturali: interventi propri delle fasi giovanili, di sfollo del novellame in popolamenti coetanei, di liberazione dalla vegetazione avventizia delle formazioni secondarie, di spalcatura nei giovani rimboschimenti o rinfoltimenti; vi rientrano anche le cure colturali a carico dei castagneti da frutto.
Avviamento a fustaia: diradamento dei polloni sulle ceppaie, di diverso tipo e intensità, finalizzati alla conversione guidata verso il governo a fustaia di cedui, invecchiati o meno.
Diradamento/conversione: riduzione della densità a carico dello strato di fustaia o dei soggetti affrancati e contestuale selezione dei polloni nella componente a ceduo in cedui composti o comunque invecchiati in cui è presente una porzione di soggetti affrancati.
Ceduazione: intervento di utilizzazione e rigenerazione del soprassuolo per via agamica (polloni) con rilascio di un adeguato numero di matricine, generalmente a gruppi, secondo le diverse categorie forestali e ambiti territoriali (compartimentazione).
Gestione a ceduo composto. Intervento di utilizzazione e rinnovazione con governo misto a fustaia sopra ceduo, a carico di entrambe le componenti, operando il taglio a scelta culturale nella fustaia, la ceduazione dei polloni e rilasciando un numero adeguato di allievi di origine gamica/agamica a seconda della categoria forestale.

¹ Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227 recante "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della Legge regionale 5 maggio 2001, art. 2: "Definizione di bosco e di arboricoltura:aree con copertura forestale arborea e/o arbustiva pari almeno al 20% della superficie, di estensione superiore ai 2000 metri quadri, larghe almeno 20 m" e con le seguenti integrazioni: ".....comprese le aree di qualunque estensione con tali caratteristiche di estensione e copertura se distanti meno di 100 m da aree boscate; nonché cenosi di neoformazione, di altezza media di almeno 2 m a 10 anni".

<p>Taglio a scelta colturale per gruppi: insieme di interventi con cui si opera contemporaneamente su tutte le classi di età e diametro con scopi diversi (tagli intercalari, di maturità e rinnovazione), proprio dei soprassuoli disetanei, talora pluriplani, o di popolamenti misti di specie con diverso temperamento e stabilità, derivati da trattamenti diversi, alternatisi e modificatisi nel tempo, non riconducibili alle forme di trattamento dei boschi coetanei.</p>
<p>Taglio a buche, a strisce, a fessura: comprendono i tagli a raso su piccole superfici, di forma, orientamento e dimensioni variabili, generalmente contenute entro qualche migliaio di m², al fine di ottenere la rinnovazione naturale posticipata; l'applicazione è limitata a soprassuoli a fustaia in condizioni particolari, ove risulta necessaria per ottenere la rinnovazione.</p>
<p>Trasformazione e disetaneizzazione: modificazione della composizione specifica e/o della struttura di un popolamento, in modo più o meno radicale, anche per via artificiale (per es. piantagione o liberazione di latifoglie spontanee in successione ad un rimboschimento di conifere fuori stazione, riduzione della dimensione di popolamenti coetanei artificiali creando gruppi in mosaico, eccetera).</p>
<p>Evoluzione controllata: monitoraggio della dinamica forestale, senza gestione attiva nell'arco del periodo di validità del Piano, in soprassuoli recentemente utilizzati, sufficientemente stabili, poco sviluppati e non serviti da viabilità d'accesso; trascorso tale periodo, con opportuna verifica, la scelta potrà essere rinnovata o sarà possibile passare ad interventi attivi.</p>
<p>Evoluzione libera (nessuna gestione attiva a tempo indeterminato): boschi in stazioni con forti limitazioni, a lenta dinamica o degradati, di difficile accesso, ovvero inclusi in Riserve naturali integrali, parcelle permanenti di monitoraggio della dinamica forestale.</p>

f) *taglio fitosanitario*

Ogni intervento eccezionale di sgombero, succisione, tramarratura e rigenerazione destinati al recupero di soprassuoli gravemente colpiti dal fuoco, schiantati per eventi meteorici, da parassiti o per moria per cause non identificate (danni di nuovo tipo), che ne compromettono la vigoria vegetativa.

Art. 2 - (Tutela degli habitat naturali)

1. Su tutta l'Area protetta non è consentito trasformare la destinazione d'uso delle superfici forestali, cespugliose, praterie, stagni ed aree umide.
2. E' fatta eccezione per gli interventi che hanno quale priorità il mantenimento, il miglioramento o il ripristino degli ambienti di maggior interesse conservazionistico o la tutela di singole specie animali e vegetali, con particolare riferimento a quelli individuati dalle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.
3. Gli interventi ammessi dalla presente Normativa sono da considerare tra quelli direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat forestali e le specie d'interesse ad essi legate; ogni altro intervento diverso deve essere sottoposto a preventiva valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 357 del 8/9/97 e s.m.i.).
4. Sono inoltre ammesse deroghe per valorizzare le emergenze paesaggistiche e architettoniche, previo progetto d'intervento in conformità con gli strumenti di gestione cogenti.

Art. 3 - (Interventi selvicolturali)

1. Le norme per la realizzazione degli interventi selvicolturali sono applicate a tutti i soprassuoli forestali di cui all'articolo 1 lettera b).
2. La gestione attiva è applicabile, a prescindere dalla Categoria Forestale e dalla Compartimentazione di Piano Forestale e/o Naturalistico, ai soli soprassuoli forestali caratterizzati da altezza media superiore a 7 metri e/o copertura a maturità di specie arboree superiore al 50%.

3. Sono in ogni caso esclusi dalla gestione attiva, le aree caratterizzate da impluvi scoscesi (pendenze maggiori di 35 gradi), calanchi e con rocciosità affiorante su più del 50% della superficie e i soprassuoli con altezza media inferiore a 7 m e/o con copertura a maturità di specie arboree inferiore al 50%.

5. Per i soprassuoli ove è possibile realizzare interventi gestionali attivi, valgono le linee guida gestionali per categorie Forestali riportate di cui all'*Allegato I – Linee guida per gli interventi selvicolturali prevedibili per Categorie Forestali*, le cui modalità generali di realizzazione sono indicate negli articoli seguenti.

6. Gli interventi selvicolturali si attuano per iniziativa dei proprietari o aventi diritto; in caso di inerzia l'Ente Gestore, previa comunicazione tramite a.r., tramite può procedere per scongiurare pericoli per la pubblica incolumità e/o per il mantenimento in buon stato di conservazione degli habitat di cui al precedente art. 2 secondo quanto definito dalla norme di settore, previo sollecito e mettendo a disposizione eventuali prodotti legnosi di risulta, senza oneri per il proprietario.

Art. 4 - (Procedure per l'attuazione degli interventi selvicolturali nelle proprietà della Regione Piemonte "La Benedicta-Monte Leco")

1. L'Ente Gestore e il Settore Gestione Proprietà Forestali e Vivaistiche della Regione Piemonte, concordano annualmente il programma d'attività degli interventi selvicolturali, elaborato e proposto da parte di quest'ultimo.

2. Il programma annuale d'attività, trasmesso all'Ente Gestore entro il 20 febbraio di ogni anno per eventuali modifiche e/o integrazioni, va concordato entro il 31 marzo di ogni anno per la successiva stagione silvana, sulla base delle priorità d'intervento definite negli strumenti di gestione dell'Area protetta, tenuto conto di quanto riportato nel Piano Forestale Aziendale delle proprietà regionali nonché della disponibilità delle risorse umane ed economiche.

3. Il programma annuale d'attività deve contenere almeno i seguenti elementi: elenco delle particelle forestali e/o lotti da percorrere, superfici interessate, obiettivi degli interventi da realizzare in economia dalla Regione e quali realizzati da terzi.

4. Le attività realizzate in ogni annata silvana vengono inserite a consuntivo nel Registro degli interventi e eventi di cui al successivo art. 36.

Art. 5 - (Procedure per l'attuazione degli interventi selvicolturali nelle altre proprietà)

1. I soggetti, privati o pubblici, che intendano realizzare interventi selvicolturali devono dare comunicazione all'Ente Gestore entro il 31 maggio di ogni anno per il necessario parere preventivo di conformità, utilizzando l'apposita modulistica fornita dall'Ente Gestore

2. Per interventi che interessano superfici superiori a 2 ettari, anche non accorpate, scaduto il termine di 60 giorni dalla presentazione della comunicazione, i proprietari e/o aventi diritto predispongono i progetti esecutivi (relazione tecnica), redatti da tecnici forestali abilitati; tali progetti sono sottoposti a parere di conformità dall'Ente Gestore, che può esprimersi entro 60 giorni, trascorsi i quali si intendono approvati e cantierabili.

3. Il progetto esecutivo di cui sopra deve contenere: il piedilista di martellata, l'indicazione circa l'obiettivo dell'intervento, le modalità d'esbosco.

4. Per interventi su superfici fino a 2 ettari, anche non accorpate, trascorsi 30 giorni il proprietario o l'avete diritto può procedere al taglio, ovvero l'Ente Gestore fornisce la necessaria assistenza per l'individuazione delle modalità di prelievo, avvalendosi del proprio personale tecnico preposto o di consulenti abilitati, senza oneri per il richiedente.

5. L'Ente gestore fornisce l'apposita modulistica per la comunicazione di cui ai comma 1 e 2, che deve contenere almeno i seguenti elementi: elenco delle particelle forestali catastali, superfici interessate e gli obiettivi degli interventi da realizzare.

Art. 6 - (Estensione delle tagliate e superfici d'intervento)

1. La massima estensione dei singoli lotti per tagli intercalari (diradamenti, cure colturali, diradamenti-conversioni, ecc...) e d'avviamento a fustaia è di **3 ettari**, ampliabili a **5** se si delimitano subaree interne di superficie complessiva non inferiore al 20% del lotto (aree ecotonali, radure, aree cespugliose, impluvi, ecc...) sui cui non sono previsti interventi di gestione attiva.

2. La massima estensione dei singoli lotti per i tagli di rinnovazione in fustaia di latifoglie (taglio a scelta colturale per gruppi) e per tagli di maturità dei cedui sono, rispettivamente, di **2 e 5 ettari**; tali lotti devono essere separati da fasce boscate ampie almeno 100 m, non percorse da intervento negli ultimi tre anni, ovvero con rinnovazione/ricacci alti non meno di 3 m. Le superfici d'intervento sono da considerare al lordo di tare ed eventuali aree con diverse caratteristiche non rilevabili in carta. In caso di mancata rinnovazione affermata o di ricaccio dei ceduo entro 5 anni dal taglio l'Ente gestore, dopo aver verificato le cause, definirà di volta in volta le modalità necessarie a garantire il ripristino della copertura arborea, coinvolgendo i soggetti proprietari.

3. Per interventi di Trasformazione (art. 1 lettera e) di rimboschimenti di specie esotiche anche naturalizzate il limite massimo di superficie accorpata percorribile è di **10 ettari**.

Art. 7 - (Indici di prelievo negli interventi selvicolturali)

1. Negli interventi intercalari la percentuale di prelievo non può superare i valori indicati nelle tabelle seguenti, con riferimento alla provvigione (massa legnosa) reale iniziale di ciascun lotto.

- Diradamenti e completamento dell'avviamento a fustaia di cedui in conversione, sia attiva sia per naturale invecchiamento

Categoria	% di prelievo sulla massa	%numero
Castagneti, Rimboschimenti	25-40	40-50
Querceti di rovere, Faggete e altre Categorie	20-30	30-40

- Tagli di avviamento a fustaia di cedui

Categoria	% di prelievo sulla massa	%numero
Castagneti, Ostrieti, Robinieti e altre Categorie	30-40	40-50
Querceti di rovere, Faggete	25-40	30-40

2. La percentuale di prelievo nei tagli di rinnovazione in fustaia (taglio a scelta colturale per gruppi) può variare tra il 20 e il 40% della massa.

Art. 8 - (Epoche d'intervento)

1. Per tutti gli interventi selvicolturali, in tutte le fasce altimetriche, il calendario dell'annata silvana è il seguente:

- taglio di utilizzazione dei cedui: dal 1 ottobre al 31 marzo, compreso l'esbosco:

- altri interventi (diradamenti, avviamento a fustaia, taglio a scelta colturale per gruppi): dal 1 settembre al 31 marzo, compreso l'esbosco
2. E' fatto divieto di eseguire qualsiasi intervento, compreso l'esbosco, durante il periodo di nidificazione dell'avifauna, tra il 15 aprile ed il 30 giugno; nei territori di nidificazione del biancone, definiti di anno in anno dall'Ente gestore, tale divieto va dal 15 marzo al 31 luglio. Le aree di nidificazione sono definite entro il 30 settembre di ogni anno e comunicate all'albo pretorio del Parco e dei Comuni interessati.
 3. Sulle proprietà della Regione Piemonte localizzate nel Settore "Monte Leco", in considerazione delle condizioni fitosanitarie e di collasso dei popolamenti, per il primo triennio dalla data di approvazione del presente Piano, sulla base di un progetto triennale, il periodo di taglio è ampliato a partire dal 1 giugno, fatto salvo eventuali valutazioni annuali da parte dell'Ente Gestore in relazione alle aree di nidificazione. Alla scadenza del triennio, tale norma si intende rinnovata con le medesime modalità per periodi massimi di tre anni, fatto salvo eventuali contrarie valutazioni da parte dell'Ente Gestore in relazione alle aree di nidificazione o per la tutela e conservazione di Habitat di cui all'art. 2 della presente normativa.
 4. Sulla proprietà della Regione Piemonte la realizzazione di interventi selvicolturali, con esclusione della ceduzione, è possibile dal 1 di agosto, purché questi siano realizzati in economia diretta e in località non interessate da fruizione turistica, individuate sulla base di quanto definito negli strumenti di pianificazione cogenti e concordato nel programma annuale di attività di cui all'art. 5.

Intervento	area	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC		
Ceduazione	nidificazione biancone			no interventi											
	Altri nidificanti				no interventi										
Altri interventi	nidificazione biancone			no interventi							RP				
	Altri nidificanti			no interventi							RP				

*con le due tonalità di grigio sono indicati i periodi in cui non è possibile realizzare interventi selvicolturali; la sigla RP indica la possibilità di realizzare interventi selvicolturali esclusivamente da parte della Regione Piemonte nelle sue proprietà.

5. In relazione alle dinamiche della nidificazione l'Ente Gestore può emanare, di anno in anno, prescrizioni specifiche, anche più restrittive, dandone opportuna informazione tramite affissione all'Albo pretorio del Parco e dei Comuni in esso inclusi.
6. In caso di blocchi dell'attività di taglio durante il periodo invernale superiori a 2 settimane consecutive a causa di avverse condizioni atmosferiche l'Ente Gestore può concedere le deroghe, su richiesta dei proprietari/utilizzatori la cui durata non può comunque essere superiore a 15 giorni.
7. Deroghe al calendario dell'annata silvana sono comunque possibili per cause di forza maggiore dovute allo sgombero in conseguenza di schianti per cause meteoriche e tagli fitosanitari.
8. Per la realizzazione di nuovi impianti e rinfoltimenti non vi sono limitazioni, se non quelle legate alla necessità di favorirne l'attecchimento, preferendo i cantieri autunnali e sospendendoli da giugno a settembre.

Art. 9 - (Turni e matricinatura dei cedui)

1. Per i cedui, semplici o composti, a prevalenza di castagno, di carpino nero e di robinia, con copertura di altre specie inferiore al 25%, non è fissata un'età massima oltre la quale è obbligatorio l'avviamento a fustaia.
2. I cedui, semplici o composti con strato agamico a prevalenza di querce e i castagneti misti (con presenza di altre specie maggiori al 25% della copertura), aventi rispettivamente età superiori a 35 e 40

anni al momento della richiesta di taglio sono da considerarsi fuori regime e devono essere avviati a fustaia.

3. In tutti i casi l'avviamento a fustaia è sempre possibile su richiesta dei proprietari, qualora i cedui abbiano superato l'età minima di 20 anni.

4. I turni minimi sono i seguenti: querceti di rovere 20 anni, Castagneti 15 anni (10 se periodicamente colpiti da galaverna), Ostrieti e Robinieti 10 anni.

5. La matricinatura dei cedui, da distribuire preferibilmente a gruppi, è di **100/ha** per il castagno e **150/ha** per le altre specie.

6. La superficie occupata dalle matricine deve essere compresa tra il 20 e il 40% di quella di ogni lotto di taglio.

7. I gruppi di matricine devono essere costituiti attorno ai portaseme migliori, stabili e vitali. Il numero di individui costituenti ogni singolo gruppo potrà variare fra 10-15 piante distanziate, fra di loro di 2-3 metri; la distanza fra i gruppi dovrà essere pari a 1,5 l'altezza delle piante, con un minimo di 10 metri.

8. La scelta delle matricine (riserve), dovrà essere fatta optando inizialmente fra le querce e le altre latifoglie autoctone anche di più turni, con preferenza per faggio, acero di monte, ciliegio, acero opalo, ciavardello e altre latifoglie sporadiche; in caso di carenza di queste ultime è possibile il reclutamento del castagno, i cui polloni devono essere sempre rilasciati a gruppi, indicativamente di 5-10 esemplari tra loro distanziati di 2-4 m. In caso di eccessiva snellezza devono essere rilasciati più polloni di una stessa ceppaia per accompagnamento, i quali verranno computati come unica matricina.

9. Le conifere vanno rilasciate ove stabili e vitali e, indipendentemente dalla loro regolare distribuzione sulla superficie e tra le classi diametriche, possono essere conteggiate fra le riserve secondo le seguenti indicazioni operative:

specie	indicazioni operative
pino silvestre	va sempre rilasciato, anche con individui poco stabili e vitali.
pino marittimo	va generalmente rilasciato
pino nero	da rilasciare solo se stabili e vitali
altre conifere	

10. Le eventuali riserve adulte in eccesso prelevabili di qualunque specie (conifere e latifoglie), devono essere assegnate al taglio con martellata; le querce potranno essere utilizzate solo se rimpiazzate da allievi delle stesse specie, anche polloni purché dominanti e stabili, almeno in pari numero.

11. Per i cedui semplici o composti a prevalenza di castagno, in zone vulnerabili a schianti da galaverna, sono ammesse deroghe nella quantità di riserve, concordate caso per caso con dell'Ente Gestore, tenuto conto che i soggetti costituenti lo strato a fustaia in condizioni stabili devono comunque essere rilasciati; deve altresì essere rilasciato il novellame di specie spontanee, escluse le conifere.

Art. 10 - (Avviamento a fustaia dei cedui)

1. L'intervento consiste in una selezione massale dei polloni sulle singole ceppaie, finalizzato all'affrancamento dei migliori, rilasciandone almeno uno per ciascuna di queste oltre alle piante già affrancate.

2. Nel taglio di avviamento non devono essere prelevate le riserve dei turni precedenti, ad esclusione del castagno o di piante deperenti; vanno preservati gli individui con diametro maggiore di 40 cm e messi in luce i buoni portaseme. La scelta dei soggetti da rilasciare deve essere condotta sulla base della specie di appartenenza, dell'origine da seme o da pollone, del piano sociale di appartenenza, dal portamento e dalla loro distribuzione nell'ambito delle singole tagliate. Nel conteggio delle riserve

devono quindi essere privilegiate le latifoglie sporadiche (frassino maggiore, aceri, ciavardello, agrifoglio, ecc.), quindi le specie costruttrici quali faggio, rovere e le conifere spontanee o naturalizzate (pino silvestre e marittimo). Nel caso di soggetti di diametro inferiore a 15 cm o con rapporto di snellezza $h/d > 90$, dovrà essere previsto il rilascio di altri limitrofi per aumentare la stabilità e resistenza a fattori di disturbo esterni.

Art. 11 - (Turni e gestione delle fustaie di latifoglie - tagli di maturità)

1. Le modalità di gestione delle fustaie a prevalenza di rovere e di faggio o miste con castagno e altre specie è il taglio a scelta culturale per gruppi, con l'obiettivo di ottenere una fustaia disetanea per gruppi, rispettando gli indici di prelievo di cui all. art. 7, con tempi di ritorno (periodo di curazione) di 10-15-(20) anni.
2. Il turno minimo delle fustaie di latifoglie esistenti o derivanti dalla conversione dei cedui è fissato per tutte le specie a 80 anni. Prima di tale termine non possono essere previsti interventi di rinnovazione bensì tagli intercalari (diradamenti).

Art. 12 - (Gestione dei popolamenti artificiali)

1. Gli interventi selvicolturali ammessi nei popolamenti artificiali di conifere sono i seguenti:
 - diradamenti, modulati in funzione della densità
 - trasformazione
 - tagli a buche o a fessura: tale intervento è applicabile per la rinaturalizzazione di popolamenti artificiali di conifere puri e coetanei; le dimensioni e l'orientamento le buche o fessure devono essere definiti di volta in volta nel progetto esecutivo; in ogni caso le dimensioni delle buche non possono superare i 1000 m².

Art. 13 - (Taglio fitosanitario)

1. Il carattere di eccezionalità degli eventi è dato dall'estensione dei soprassuoli colpiti (maggiore di 3 ettari) o dal numero di individui irrimediabilmente danneggiati (maggiore del 50%).
3. Per la realizzazione di tali interventi, di natura eccezionale e non programmabili da strumenti di pianificazione con validità temporale, è necessario un progetto d'intervento specifico redatto da parte di tecnici forestali; tale progetto deve essere sottoposto da Valutazione d'Incidenza.
4. Entro 60 giorni l'Ente Gestore può indicare modifiche e integrazioni al progetto.

Art. 14 - (Gestione dei castagneti da frutto)

1. I castagneti da frutto non deperenti o gravemente compromessi per schianti o rottura di branche, soprattutto se presenti in prossimità dei centri abitati o "cascine" devono essere liberati dalla vegetazione concorrente.
2. È ammesso il recupero della castanicoltura da frutto, negli ambiti concordati dall'Ente gestore, che redige un apposito elenco di località. In tali ambiti è ammesso l'espianto della rinnovazione naturale

che si è affermata in seguito all'abbandono, nonché il taglio di alberi d'alto fusto che disturbino lo sviluppo e la vitalità dei castagni da frutto recuperati o innestati. Per l'innesto occorre utilizzare varietà locali; di dette varietà l'Ente Gestore redige un elenco assicurandone la reperibilità nei tempi e quantità necessarie.

Art. 15 - (Interventi selvicolturali non ammessi)

1. Non è ammessa l'applicazione di tagli successivi anche nelle forme adattate.
2. Non è altresì ammessa la ceduzione per le Faggete (art. 1 lettera d) e per singole ceppaie di tale specie indipendentemente dall'età, e per i querceti di rovere/roverella (art. 1 lettera c) con età dei polloni superiore a 35 anni.
3. Al di fuori degli interventi ammessi secondo le procedure di cui ai precedenti articoli 4 e 5, è vietato il taglio di singoli individui fatti salvi i casi di pericolo per la pubblica sicurezza.

Art. 16 - (Alberi deperenti, morti, di scarso valore commerciale)

1. Gli esemplari arborei di specie spontanee (escluso il castagno) di diametro superiore ai 40 cm, morti, schiantati, marcescenti, con legno di scarso valore per qualità specifiche (es. pioppi e salici) o per scadenti caratteristiche tecnologiche (fusti curvi, biforcati, a fibratura deviata, colpiti da fulmine ecc...), devono essere generalmente lasciati in piedi o sul letto di caduta naturale al momento delle utilizzazioni.
2. Il numero minimo da rilasciare dei soggetti con le caratteristiche sopraindicate dovrà essere di 5 ad ettaro con priorità per quelli cariati o deperenti, per i quali è previsto che arrivino alla senescenza fisiologica; non è comunque ammesso prelevare alberi con tali caratteristiche in contemporanea agli interventi intercalari, se non a seguito di calamità naturali di eccezionale portata e dietro deroga rilasciata dall'Ente Gestore.
3. Il prelievo di soggetti con le suddette caratteristiche è ammesso, previa autorizzazione da parte dell'Ente Gestore entro 30 gg dalla richiesta (parere obbligatorio), solo nei tagli di maturità ad esclusione dei casi indicati nel comma seguente.
4. Deroche al prelievo dei soggetti arborei di cui al precedente comma 1, sono possibili per quelli che possono creare pericolo per la pubblica incolumità, ostruire la viabilità permanente e/o temporanea o impedire il deflusso delle acque; questi andranno abbattuti o sistemati in modo da eliminare i pericoli, eventualmente rilasciati in bosco sul letto di caduta o potati all'impalcatura primaria e mantenuti in piedi, numericamente nei limiti di presenza ad ettaro sopra specificati.

Art. 17 – (Tutela dei grandi alberi - alberi habitat e monumentali)

1. I singoli alberi, filari o gruppi, aventi caratteristiche di particolare valore per dimensione, interesse naturalistico o storico-culturale (castagni da frutto), compresi o meno all'interno dei boschi, devono essere censiti e protetti ai sensi della vigente legge urbanistica regionale e, ove riconosciuti monumentali, della specifica normativa di settore².

² Legge regionale 3 aprile 1995, n. 50 "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, di alto pregio naturalistico e storico, del Piemonte".

2. Ad integrazione del suddetto elenco l'Ente Gestore censisce e vincola, con proprio provvedimento, gli esemplari di specie arboree e arbustive d'interesse storico e paesaggistico; tale elenco, riferito agli esemplari individuati e non a superfici forestali, andrà redatto entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente normativa ed attuato secondo le procedure stabilite dalle norme vigenti e aggiornato periodicamente; l'elenco verrà affisso all'ambo pretorio dell'Ente Gestore e dei Comuni interessati e all'atto del rilascio delle autorizzazioni di taglio verranno segnalati gli esemplari eventualmente interessati.

3. Fino al completamento del censimento non è ammesso il taglio di piante di specie autoctone in stazione fuori bosco aventi diametro superiore a cm 50 misurato a m 1,30 dal suolo, salvo accertate e documentate ragioni di sicurezza e per ragioni fitosanitarie. Tale prescrizione è estesa a tutti gli alberi, in particolare di specie sporadiche (aceri, sorbi, agrifoglio, faggio, ecc...), presenti all'interno del bosco se con diametro uguale o superiore a 40 cm. Questi individui, per il ruolo di portaseme e di alberi habitat, devono essere rilasciati fino alla senescenza/morte in numero non inferiore a 5 ad ettaro.

Art. 18 - (Esbosco dei prodotti forestali)

1. Non è ammessa l'apertura di nuovi tracciati permanenti di viabilità forestale, a meno che, su parere dell'Ente Parco, non sostituiscano parzialmente quelli esistenti il cui percorso integrale ripristinato comprometterebbe maggiormente il territorio.

2. È consentito il ripristino/adeguamento dei tracciati esistenti, secondo quanto previsto negli strumenti di pianificazione cogenti.

3. Sono impiegabili sistemi di esbosco semplici, quali trattori dotati di verricello opportunamente adattati all'uso forestale, l'avvallamento guidato con risine, l'esbosco a soma e, ove opportuno, gru a cavo.

4. Sono vietati lo strascico senza verricello lungo la viabilità permanente, nonché il percorso andante con i mezzi d'opera fuori dai tracciati esistenti

5. Sono possibili, ove necessario, tratti di penetrazione temporanea con mezzi idonei e senza movimento di terra, di cui il tracciato sarà definito e concordato con l'Ente Gestore in fase di allestimento del cantiere forestale; tali vie di penetrazione temporanea possono essere percorse limitatamente al periodo di cantiere e chiuse alla fine dei lavori.

6. La viabilità esistente e le vie temporanee non possono essere percorse con mezzi d'opera di eccessivo peso o con caratteristiche non idonee, ovvero in condizioni di saturazione d'acqua del suolo e in tutte le circostanze in cui possano esserne danneggiati il fondo e le opere d'arte.

Art. 19 - (Trattamento delle ramaglie e dei residui degli interventi selvicolturali)

1. Le ramaglie, i cimali e il materiale legnoso di piccole dimensioni derivanti da interventi selvicolturali, che non si intende asportare, possono essere utilmente lasciati in bosco, purché depezzati a un metro e dispersi a contatto col suolo, evitando di coprire il novellame, le ceppaie e le aree in rinnovazione.

2. È ammessa la formazione di piccoli cumuli di ramaglie (massimo 2 m³) per favorire lo sviluppo di insetti saproxilici fino a 5 ad ettaro. Nel caso di tagli di maturità che prevedono asporti di piante intere, almeno il 20% delle ramaglie con diametro inferiore a 5 cm deve essere lasciato in bosco e sparso sul suolo o andane.

3. La viabilità, anche pedonale, dovrà essere sempre mantenuta sgombra dai residui, così come gli alvei dei corsi d'acqua. Al fine della protezione dagli incendi boschivi nelle aree a confine con colture

agrarie e lungo la viabilità principale si prescrive di lasciare fasce di discontinuità prive di residui larghe almeno 10 m per lato.

Art. 20 - (Trattamento degli arbusti, dell'edera e della vegetazione avventizia)

1. Il taglio e la soppressione indiscriminati degli arbusti spontanei, di qualunque specie, sono vietati, sia in popolamenti arbustivi sia nel sottopiano di cenosi arboree. L'eventuale taglio periodico di specie ricaccianti da ceppaia (es. nocciolo) è ammesso quando vi sia interesse diretto alla raccolta di tale materiale da parte degli aventi diritto e in prossimità dei principali portasemi esclusivamente all'interno dei limiti del soprassuolo idoneo alla raccolta di cui al successivo art. 30; negli altri casi è ammissibile il taglio parziale nella misura in cui intralcino effettivamente le pratiche selvicolturali, non superiore al 50% della superficie da essi coperta.

2. È vietato il taglio indiscriminato di tutti gli arbusti del sottobosco, consistente nel taglio indiscriminato di arbusti e suffrutici, ovvero l'asportazione di tutto il legno morto in piedi o a terra. Sono fatti salvi eventuali interventi di protezione dagli incendi boschivi di cui al precedente art. 19, nonché il taglio della vegetazione avventizia pregiudizievole della stabilità del bosco, quale edera, rovi e vitalba. Eventuali decespugliamenti lungo i sentieri devono essere realizzati all'interno di un piano di recupero e manutenzione della rete sentieristica, ed in ogni caso preventivamente accordati con l'Ente Gestore.

3. Per quanto riguarda l'edera, si deve evitare che essa ricopra interi soprassuoli, in particolare gli alberi d'avvenire di specie spontanee, mentre non se ne deve dimenticare la funzione bioecologica, in particolare in aree prive di sempreverdi capaci di ospitare e nutrire la fauna durante l'inverno. È pertanto prescritto di lasciare qualche albero, anche grande (almeno 2 ad ettaro), colonizzato in chioma, anche in maggior numero se di specie esotiche naturalizzate (robinia), fatte salve le aree di fruizione da mantenere in sicurezza e quelle in cui eventuali schianti siano pregiudizievoli per la stabilità o l'equilibrio complessivo del bosco e del territorio. Negli altri casi l'edera potrà essere utilmente asportata.

4. I rovi, pur rendendo temporaneamente impenetrabile il bosco, sono una immancabile conseguenza della messa in luce del suolo forestale; essi hanno un ciclo che talora rallenta ma in genere non danneggia la rinnovazione forestale ed il ricaccio, potendo anzi proteggere le piantine che si sviluppano al loro interno da eventuali danni da ungulati.

5. Pertanto, ad eccezione delle aree aperte alla fruizione e nelle immediate vicinanze delle strade aperte al pubblico per una fascia di 5 m, essi vanno rilasciati ovunque non costituiscano ostacolo allo sviluppo del bosco.

6. È comunque possibile il contenimento dei rovi negli imboschimenti realizzati per recuperi ambientali.

Art. 21 - (Trattamento del novellame)

1. Il novellame delle specie forestali spontanee deve essere salvaguardato e messo in luce, ove opportuno, durante gli interventi selvicolturali in quanto costituisce il futuro del bosco ed il modo più economico per ottenerne la rinnovazione o il miglioramento della composizione.

Art. 22 - (Specie da proteggere)

1. Non sono utilizzabili né danneggiabili, anche in occasione delle normali utilizzazioni forestali, gli individui di cerro-sughera (*Quercus crenata*), sorbi (*Sorbus aucuparia*, *S. torminalis*), melo selvatico (*Malus sylvestris*), pero selvatico (*Pyrus pyraster*), nespolo (*Mespilus germanica*), specie mesofile (ontano nero e tigli), erica arborea (*Erica arborea*), ginepro comune (*Juniperus communis*), agrifoglio (*Ilex aquifolium*) e tasso (*Taxus baccata*) ritenute di particolare valore naturalistico.
2. Utilizzazioni o cure colturali a carico di queste specie potranno essere eseguiti solo nell'ambito di misure finalizzate a garantirne la conservazione, migliorarne il vigore e consentirne la diffusione. L'elenco delle specie non utilizzabili potrà essere aggiornato dall'Ente Gestore.

Art. 23 - (Gestione delle formazioni forestali lineari, alberi isolati e del verde privato)

1. Le formazioni forestali lineari (filari, fasce boscate, siepi campestri) che non raggiungono la superficie minima per essere definiti bosco e gli alberi presenti lungo le strade, la viabilità minore, i corsi d'acqua, a margine o confine tra coltivi, rivestono notevole importanza per le loro funzioni produttive, di protezione e stabilizzazione di scarpate e ripe, oltre che paesaggistiche e naturalistiche.
2. Obiettivi primari della loro gestione sono quindi il mantenimento e la valorizzazione delle formazioni e la ricostituzione delle preesistenti, degradate o eliminate.
3. Per la creazione di nuove siepi, anche dense a scopo di mascheramento, recinzione, confinamento, si potranno impiegare arbusti di specie spontanee, quali in particolare ligustro, biancospino, sanguinello, corniolo, lantana, pallone di maggio, prugnolo, cui possono consociarsi specie arboree, quali carpino bianco, acero campestre, salici e ontano nero (zone umide, fasce riparie), anche trattate a ceppaia o a capitozza.
4. Per il taglio di alberi ad alto fusto o capitozze, in filari o anche isolati, è sempre prevista la sostituzione nella misura di almeno 5 piante per ciascun soggetto prelevato, scelte tra le specie spontanee sopra citate per i vari impianti, dietro preventivo parere di conformità dell'Ente Gestore, espresso entro 30 gg dalla richiesta; sono comunque esclusi i soggetti di particolari caratteristiche (alberi monumentali e di particolare valenza storico-naturalistico, ecc...) che possono essere abbattuti solo in caso di rischio per la pubblica incolumità.

Art. 24 - (Impianto di specie legnose, origini del materiale vivaistico)

1. Nelle pratiche di rimboschimento, rinfoltimento e ricostituzione boschiva possono essere impiegate solo specie forestali autoctone di provenienza piemontese, raccolte in Fonti di seme (FS), Soprassuoli (SO) e Aree di raccolta (AR) di cui al Registro Regionale dei Materiali di propagazione "Selezionati" e/o "Identificati alla fonte" ricadenti all'interno dell'Ambito geografico ecologico omogeneo "**300 - Appennino Ligure-piemontese**"; in mancanza di materiale di propagazione proveniente da Fonti di seme, Soprassuoli o Aree di raccolta con le caratteristiche suddette è possibile utilizzare materiale proveniente da soprassuoli presenti in analoghe condizioni ecologiche, anche provenienti da Regioni amministrative limitrofe, purché dotate del certificato prescritto dalla normativa vigente.
2. Fino all'adozione dei Registri regionali di cui sopra, i materiali di base utilizzabili in opere di rimboschimento, rinfoltimento e ricostituzione boschiva devono provenire dai soprassuoli elencati nella D.G.R. n. 36-8195 del 11/02/2008.
3. Per scopi di rinfoltimento o di rimboschimento e negli interventi di ingegneria naturalistica, su tutta l'Area Protetta è vietato l'impianto di specie legnose non adatte alle condizioni stazionali (es. l'abete

rosso) o esotiche anche se già presenti e naturalizzate (pino nero, douglasia); è altresì vietato l'utilizzo di douglasia (*Pseudotsuga menziesii*), pino strobo (*Pinus strobus*), quercia rossa (*Quercus rubra*), Larice (*Larix decidua*) e altre conifere.

4. Per l'arboricoltura da legno oltre alle specie indigene ammesse nei boschi è consentito noce nostrano; è ammessa la pacciamatura con film plastico purché opportunamente smaltito a fine utilizzo come ogni altro elemento non biodegradabile.

5. L'Area protetta presenta scarsa attitudine dei suoli alla pioppicoltura; i pioppeti attuali, dopo lo sgombero a maturità commerciale, devono essere sostituiti con impianti di arboricoltura da legno impiegando specie autoctone e/o impianti destinati a bosco seminaturale o il prato stabile.

6. Alle norme di cui sopra non sono soggetti le "aree verdi di pertinenza urbana", con esclusione delle citate specie in grado di naturalizzarsi.

7. All'interno dell'Area protetta non è consentito l'inserimento di organismi trasgenici, trattandosi di un ambito con finalità di conservazione della biodiversità naturale.

Art. 25 - (Esercizio del pascolo in bosco o in arboreti da legno)

1. Il pascolo di ungulati domestici in bosco e nei giovani impianti forestali o di arboricoltura da legno è vietato su tutta l'Area protetta, per la struttura, composizione e variabilità di situazioni colturali che espongono la maggior parte dei boschi a seri danni, senza considerare l'intransitabilità di molte aree e la scarsità di risorse foraggere in bosco.

Art. 26 - (Accensione di fuochi e abbruciamenti)

1. L'accensione di fuochi è vietata in qualsiasi periodo dell'anno all'interno dei boschi³.

Art. 27 - (Specie idonee alla raccolta di materiale forestale di propagazione)

1. Le indicazioni e le prescrizioni di cui agli articoli dal 27 al 36 costituiscono stralcio del Disciplinare di gestione dei soprassuoli idonei alla raccolta inclusi nel perimetro dell'Area Protetta ai sensi del D. Lgs 386/06.

2. All'interno dei limiti del popolamento è ammessa la raccolta del materiale di propagazione per le sole specie indicate nella scheda ufficiale di identificazione (scheda 25 – Capanne di Marcarolo); in particolare è ammessa la raccolta solo per seguenti specie: rovere (*Quercus petraea*), faggio (*Fagus sylvatica*), agrifoglio (*Ilex aquifolium*), pero selvatico (*Pyrus pyraeaster*), sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia*) sorbo montano (*Sorbus aria*) ginestra dei carbonai (*Cytisus scoparius*), quale materiale identificato alla fonte. In particolare per il faggio e l'agrifoglio la raccolta dovrà essere stabilita annualmente dal competente ufficio Regionale, valutate le condizioni della fruttificazione.

³ Legge regionale 9 giugno 1994, n. 16. "Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi".

Art. 28 - (Modalità di raccolta)

1. La raccolta di seme, quale "Identificato alla fonte" (ALLEGATO II del D.Lgs 386/03), è ammessa solo all'interno dei limiti del popolamento definiti dalla scheda n 29 – Capanne di Marcarolo, allegata alla presente normativa (ALLEGATO III) e approvata con la D.G.R. n. 36-8195 del 11/02/2008. Eventuali modifiche al registro saranno automaticamente recepite nel presente Disciplinare di Gestione.
2. La raccolta del seme deve avvenire in modo da non danneggiare o abbattere i portaseme o fonti di seme, tanto meno compromettere la rinnovazione del soprassuolo forestale ed in tutti i casi le operazioni devono essere conformi a quanto indicato nei seguenti articoli.
3. L'Ente Gestore si riserva di stabilire eventuali limitazioni nell'abbattimento di taluni soggetti aventi caratteristiche di migliori portaseme.
4. È ammesso il contenimento del sottobosco in prossimità dei principali portaseme per facilitare la raccolta del seme.

Art. 29 - (Quantità e numero di soggetti per la raccolta)

1. La quantità massima di seme che può essere raccolta non può superare il 70% della produzione di ciascuna specie e, per il faggio il 50%, indipendentemente dal numero di soggetti portaseme. La raccolta deve essere fatta su un numero minimo di portaseme, tale da garantire la variabilità genetica ed in particolare:
 - per rovere e sorbo montano non meno di 50 soggetti;
 - per le altre specie non meno di 10 soggetti.

Art. 30 - (Limitazioni alla raccolta per le specie autoctone)

1. La raccolta è subordinata all'emissione, da parte del Settore Regionale competente per territorio, di una rapporto che verifichi la quantità della fruttificazione; nel caso in cui l'entità della fruttificazione sia ritenuta modesta l'Ente Gestore può vietare la raccolta per la stagione silvana corrispondente.

Art. 31 - (Limitazioni alla raccolta per le specie non autoctone)

1. All'interno del popolamento da seme non è ammessa la raccolta di materiale di propagazione per le specie non autoctone (pino nero, douglasia, abete rosso, larice, ecc...) e quelle derivanti da impianti artificiali.

Art. 32 - (Età ed epoca per la raccolta)

1. Per l'epoca e l'età più opportuna per la raccolta occorre fare riferimento a quanto indicato di seguito.

Tabella 1. Elenco specie, periodo, limiti minimi e massimi di età per la raccolta.

Specie	Periodo di raccolta	Età	
		minima	massima
Faggio	settembre	60	150
rovere	settembre-ottobre	15	60
altre specie	da agosto a novembre	-	-

Art. 33 - (Interventi selvicolturali per migliorare la produzione di materiale forestale di propagazione)

1. Gli interventi selvicolturali specifici per la produzione di seme rientrano nelle seguenti categorie:

- i. diradamento/conversione
- ii. contenimento del sottobosco
- iii. conservazione di arbusteti
- iv. potature e capitozzature
- v. eliminazione/contenimento di specie esotiche
- vi. limitazioni ai tagli di rinnovazione

2. La realizzazione di questi interventi è possibile solo nelle zone ove siano presenti portaseme e all'interno dei limiti del popolamento come definiti nella carta allegata alla scheda n 29 – Capanne di Marcarolo.

Art.34 - (Periodo di validità)

1. Le norme relative alla raccolta del seme contenute nel disciplinare hanno un periodo di validità pari a 10 anni; alla scadenza, qualora se ne ravvisi la necessità per mutate necessità di materiale di propagazione o situazioni evolutivo-culturali, esso può essere oggetto di revisione; in caso contrario si intende rinnovato per altri 10 anni.

Art. 35 - (Procedure per la raccolta)

1. La raccolta può essere effettuata esclusivamente da soggetti pubblici, con eventuali deroghe a privati autorizzati ed aventi i requisiti tecnici e la licenza d'esercizio dell'attività di vivaistica forestale.

2. Nel caso in cui la raccolta sia effettuata da soggetti privati o pubblici diversi dalla Regione Piemonte è necessario essere in possesso della autorizzazione rilasciata dal competente Settore della Regione Piemonte.

3. All'autorizzazione alla raccolta deve essere allegato un rapporto che attesti l'effettiva presenza e quali-quantitativa di seme.

4. La durata delle operazioni di raccolta deve essere comunicata all'Ente Gestore del Bosco da Seme e al Settore Regionale competente; a conclusione delle medesime il Settore Regionale competente dovrà emettere la bolletta d'accompagnamento, verificando che le modalità e i quantitativi raccolti siano conformi a quanto stabilito nel presente disciplinare.

Art. 36 - (Registro degli interventi e degli eventi)

1. È istituito il registro degli eventi e degli interventi, riportato in All II alla presente normativa, da compilarli a cura dell'Ente Gestore per particella forestale e per anno. All'interno di questo registro devono essere indicati anche i dati relativi alla raccolta di materiale forestale di propagazione.

Art. 37 - (Cogenza)

1. La presente normativa è valida fino all'approvazione dello specifico Piano Forestale per il territorio del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo e annesso Sito d'Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale.

2. Gli interventi ammessi dalla presente Normativa sono da considerare tra quelli direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat forestali e le specie d'interesse ad essi legate; ogni altro intervento diverso deve essere sottoposto a preventiva valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 357 del 8/9/97 e s.m.i.

Art. 38 - (Sanzioni)

1. Per l'accertamento delle violazioni alla Normativa e per l'applicazione delle relative sanzioni si applicano le norme ed i principi di cui al Capo VII della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4.

Art. 39 - (Valutazione di incidenza di piani e programmi)

1. Gli strumenti di programmazione e di pianificazione che rientrano nel processo decisionale relativo all'assetto territoriale ed interessanti il SIC/ZPS "Capanne Marcarolo" sono predisposti in coerenza con gli obiettivi di conservazione dei valori naturalistico-ambientali del SIC/ZPS stesso illustrati nel presente Piano e nel rispetto delle sue disposizioni.
2. I piani territoriali urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, le cui previsioni possano determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat in considerazione degli specifici obiettivi di conservazione del SIC sono soggetti a valutazione di incidenza, di cui all'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i., nell'ambito dello specifico procedimento di approvazione.
3. I piani ed i programmi possono prevedere condizioni di esclusione dalla procedura di valutazione di incidenza oppure le condizioni per cui un intervento od un progetto possa essere assoggettato alla valutazione di incidenza.
4. L'autorità responsabile del procedimento di approvazione del piano o del programma, acquisisce il parere favorevole dell'Ente di gestione in quanto soggetto gestore del SIC/ZPS.
5. Ai fini dell'espressione della valutazione di incidenza, i piani o i programmi e le loro varianti sono corredati da uno studio sviluppato con i contenuti di cui allegato G al D.P.R. 357/1997 e s.m.i.
6. Al fine della attività di informazione di cui all'articolo 13 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i., l'autorità competente trasmette gli esiti del procedimento ed ogni altra informazione utile alla Giunta regionale.